

Rep. n. 25068/18

COMUNE DI VITERBO

**Accordo di collaborazione per la fornitura dei servizi organizzativi
necessari per lo svolgimento dell'evento "1000 Miglia Day 2021"**

SCRITTURA PRIVATA

TRA

il **COMUNE DI VITERBO**, con sede legale in Viterbo, Via Ascenzi 1 - C.F. 80008850564 - rappresentato dal Dr. Luigi Celestini, nato a Viterbo il 7 settembre 1961, firma digitale n. 1205100000877172, rilasciata da Infocert S.p.A., valida sino al 19 giugno 2022 e non revocata, autorizzato alla stipula ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nominato con decreto sindacale n. 22 del 12/08/2019, che interviene e stipula in qualità di Dirigente del Settore Cultura e Turismo, Museo Civico, Gestione Impianti Sportivi e Sport, Pubblica Istruzione, (di seguito, per brevità "*Comune*");

E

L'Associazione Culturale Sportiva Ricreativa **TAZIO EVENTS ASD** con sede legale in Firenze, via Pietro Francavilla 15 - C.F. 94269660489 - rappresentata dalla Sig.ra Annunziata Del Gaudio nata a Napoli il 12 febbraio 1969, e residente in Orte (Vt) in via Vocabolo Collepeccio snc, firma digitale n. 1116600435 rilasciata da ArubaPec, valida sino al 2 giugno 2024 e non revocata, che interviene e stipula in qualità di Presidente ai sensi dell'art. 16 dello Statuto dell'Associazione, (di seguito, per brevità, "*Sponsor*")

PREMESSO CHE

- ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 144/2010, "*gli accordi di sponsorizzazione tendono a favorire l'innovazione nell'organizzazione, la realizzazione di economie di bilancio e una migliore qualità dei*

servizi prestati" (art. 1- Finalità);

- il medesimo Regolamento all'art. 3 definisce l'accordo di sponsorizzazione *"un contratto mediante il quale il comune (sponsorizzante) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la sua ragione sociale e/o marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari"*;

- l'accordo di sponsorizzazione deve concretizzarsi nella realizzazione di una economia di bilancio totale e/o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'Ente, dei risultati previsti da parte dello sponsor e quindi determina per l'Amministrazione Comunale un vantaggio economico, al fine di finanziare totalmente o parzialmente i servizi in argomento;

- in particolare l'art. 7 del citato regolamento al capoverso 9 dispone che *"Qualora tuttavia un soggetto pubblico o privato offra spontaneamente contributi in beni e prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti, al fine di rendere un servizio alla cittadinanza, la Giunta Comunale, previa istruttoria degli effetti benefici, può autorizzare la stipula del contratto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione, nel rispetto delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7 del comma che precede, se il suo valore economico non supera l'importo di € 20.000 annue per forniture di beni e servizi, € 40.000 nel caso di lavori pubblici. Nel caso di importi superiori si procede mediante bando o avviso pubblico che preveda, come importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione, quello fissato dal soggetto proponente. Il soggetto promotore ha facoltà di adeguare la propria proposta originaria a quella eventualmente selezionata, aggiudicandosi in tal modo la sponsorizzazione. Se alla scadenza dei termini fissati nel bando o nell'avviso non sono pervenute offerte, si procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione"*;



CONSIDERATO CHE

con deliberazione n. 105 del 2 aprile 2021, la Giunta Comunale:


- ha preso atto che la Società 1000 Miglia Srl ha intenzione di inserire la Città di Viterbo quale tappa della manifestazione di auto storiche che si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2021, prevedendo il passaggio a Viterbo il 17 giugno 2021;
- ha preso atto della relazione istruttoria sui potenziali effetti positivi riferiti nella proposta presentata dall'Associazione Culturale Sportiva Ricreativa Tazio Events Asd, collegata alla piattaforma di comunicazione e marketing dedicata esclusivamente al motorismo storico "Adrenaline24h", relativa alla sponsorizzazione del "1000 Miglia Day 2021" per la fornitura dei servizi organizzativi necessari per lo svolgimento dell'evento;
- ha dato indirizzo in merito alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla ricerca di un soggetto con il quale stipulare un accordo di sponsorizzazione relativamente alla fornitura dei servizi organizzativi necessari per lo svolgimento dell'evento "1000 Miglia Day 2021" che interesserà la Città di Viterbo il giorno 17 giugno 2021;

CONSIDERATO CHE

Con determinazione dirigenziale n. 2036 del 12 aprile 2021, è stato approvato l'avviso pubblico ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione, per l'acquisizione di proposte finalizzate alla stipula di un accordo di sponsorizzazione relativo alla fornitura dei servizi organizzativi necessari per lo svolgimento dell'evento "1000 Miglia Day 2021" che interesserà la Città di Viterbo il giorno 17 giugno 2021;

PRESO ATTO CHE

- all'esito del periodo di pubblicazione dell'avviso sul sito internet e all'albo pretorio non sono pervenute offerte e pertanto sussistono i presupposti per la stipula dell'accordo di sponsorizzazione con il soggetto promotore, ai sensi dell'articolo 7 del citato

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

regolamento comunale;

- con determinazione dirigenziale n 2622 dell'11 maggio 2021,del è stato disposto di procedere alla stipula dell'accordo di sponsorizzazione con l'Associazione Culturale Sportiva Ricreativa Tazio Events Asd approvando il relativo schema di accordo;

RITENUTO

quindi di definire la forma di sponsorizzazione con l'Associazione Culturale Sportiva Ricreativa Tazio Events Asd mediante la sottoscrizione del presente accordo, con la finalità garantire servizi organizzativi di qualità necessari per lo svolgimento dell'evento "1000 Miglia Day 2021" che interesserà la Città di Viterbo il giorno 17 giugno 2021;

RICHIAMATI

- l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 115 D.Lgs. 42/2004;

CIO' PREMESSO

le parti concordano e convengono quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo di sponsorizzazione.

Articolo 2 - Finalità e oggetto dell'accordo

Il presente accordo di sponsorizzazione ha ad oggetto la fornitura di tutti i servizi organizzativi necessari al passaggio della 1000 Miglia 2021, trentanovesima edizione, nella Città di Viterbo, previsto per il 17 giugno 2021.

Lo strumento della sponsorizzazione mira ad attivare, da un lato, le risorse disponibili in un determinato contesto territoriale e, dall'altro, a coinvolgere soggetti privati e ad attivare forme di partnership pubblico-privato per sviluppare azioni di comunicazione e di marketing nel perseguimento di benefici reciproci.

A handwritten signature in black ink is located on the right side of the page. Below it, there is a circular stamp or seal, also in black ink, which appears to be a signature or a mark.

Articolo 3 - Disciplina dell'accordo

Il presente accordo di sponsorizzazione è disciplinato dal presente atto e dalla proposta tecnicoeconomica allegata, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 4 - Attività e impegni dello Sponsor

Lo Sponsor assume con il presente accordo l'impegno avente ad oggetto un investimento complessivo pari a € 35.000,00 compresa IVA per la fornitura dei servizi organizzativi necessari per lo svolgimento dell'evento. In particolare:

- conferenza stampa di presentazione;
- cena presso Piazza S. Lorenzo o altra sistemazione per circa 1.200 persone, a rotazione secondo le disposizioni in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19;
- realizzazione del "Villaggio 1000 Miglia Day" nel parcheggio di Piazza dei Caduti, con esposizione statica di macchine d'epoca e Pullman Azzurro della Polizia Stradale, con brevi sessioni educativo-formative;
- logistica e stampa degli striscioni delle aziende sponsor lungo il percorso e del materiale promozionale;
- copertura televisiva su satellitare e digitale terrestre e copertura web su piattaforme dedicate;
- attività professionale del piano sicurezza per il "Villaggio 1000 Miglia Day";
- tutti gli adempimenti in materia di sicurezza che non sono assicurati direttamente dalla società "1000 Miglia s.r.l."

Il servizio offerto dovrà tenere conto dell'impatto che eventuali ulteriori restrizioni legate al contenimento del contagio da Covid-19 potrebbero avere sull'intera operazione. La cena, in particolar modo, dovrà rispettare le restrizioni in vigore alla data del 17 giugno 2021 e svolgersi in una location consona al mantenimento di suddette restrizioni.



Articolo 5 - Attività e impegni del Comune

Il Comune assume con il presente accordo i seguenti impegni, subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni che saranno imposte dai competenti organi di sicurezza:

- autorizzazione allo svolgimento dell'evento presso la città di Viterbo, unitamente all'occupazione dello spazio pubblico necessario per l'installazione di eventuali arredi e attrezzature, subordinatamente al reperimento degli sponsor tramite la citata procedura ed alla conseguente firma della convenzione con la società "1000 Miglia s.r.l.";
 - copertura delle spese per il servizio di assistenza sanitaria e altri adempimenti relativi alla manifestazione ove richiesti dai competenti organi di sicurezza, per una spesa massima di € 2.000,00. Spese aggiuntive per tali oneri saranno a carico dello Sponsor.
- Tutti gli adempimenti amministrativi e relativi alla sicurezza della manifestazione saranno a carico della società "1000 Miglia s.r.l." sopra citata, ove non ricompresi negli obblighi assunti dallo Sponsor.

Articolo 6 - Durata dell'accordo

Il presente accordo di sponsorizzazione rimane in vigore fino alla data del 17 giugno 2021.

Il Comune potrà autorizzare la sospensione dell'attuazione dell'accordo nel caso in cui circostanze particolari, non dipendenti dalla volontà o dalla condotta dello Sponsor o del Comune, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio.

Articolo 7 - Valore dell'accordo

Ai fini della determinazione del valore complessivo della sponsorizzazione, si tiene conto della proposta presentata dallo Sponsor pari a € 35.000 compresa IVA.

Eventuali spese aggiuntive che dovessero derivare dall'adozione di misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19 saranno a carico dello Sponsor.

Articolo 8 - Garanzia di esecuzione del contratto

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located on the right side of the page.

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto dal presente accordo e nella proposta allegata, Tazio Events Asd ha costituito una garanzia fidejussoria pari al 10% del valore dell'accordo mediante cauzione/fidejussione assicurativa (impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni) polizza n.407062404 emessa in data 31 maggio 2021 dalla Axa Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Viterbo, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Articolo 9 - Responsabilità e coperture assicurative

L'Associazione Culturale Sportiva Ricreativa Tazio Events Asd sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, immobili, opere e beni culturali in genere, arredi e attrezzature che risultassero causati per fatto suo o dei suoi dipendenti/collaboratori, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi oggetto del presente accordo.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni sopra descritti eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dallo Sponsor.

A garanzia delle responsabilità di cui sopra, il soggetto Sponsor ha stipulato e consegnato al Comune polizza assicurativa n. 407061877 emessa in data 31 maggio 2021 dalla Axa Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Viterbo, come segue:

- RCT per un massimale di € 2.000.000,00 per sinistro che copra tutti i danni arrecati a terzi, compreso il Comune di Viterbo, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. La RCT prevede:



- estensione alla conduzione dei locali, strutture e beni consegnati al soggetto Sponsor;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, soci, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui lo Sponsor si avvalga a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a locali, strutture e beni loro consegnati nei periodi di consegna/custodia.

- RCO a copertura della responsabilità civile verso prestatori di lavoro, per il caso di infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, inclusi dipendenti, soci, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui lo Sponsor si avvalga, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria Inail, dipendenti e non, delle quali l'aggiudicatario si avvalga, in relazione a tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, per un massimale di garanzia di € 1.500.000,00 per sinistro ed € 1.500.000,00 per persona.

Qualora nel corso dell'accordo si rivelassero irregolarità, problematiche o altri inconvenienti di qualsiasi natura che possano incidere sulla gestione del servizio, lo Sponsor dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Il Comune di intende sollevato da ogni responsabilità al riguardo.

Lo Sponsor è tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

Articolo 10 - Dichiarazione di adempimento e di tutela della sicurezza dei lavoratori

Lo Sponsor si impegna formalmente ad applicare tutte le disposizioni di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e tutte le normative

vigenti in materia, esonerando espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito avente ad oggetto la sicurezza e la tutela dei lavoratori utilizzati nel servizio.

Articolo 11 - Verifiche e controllo sulle attività dello Sponsor

Al termine della manifestazione, lo Sponsor si impegna a trasmettere al Settore III una relazione sull'attività svolta e sui servizi oggetto del presente accordo erogati al Comune di Viterbo.

Articolo 12 - Inadempienze, penali e risoluzione del contratto

Lo Sponsor svolge il servizio di cui al presente accordo con diligenza, al fine di assicurarne l'efficacia e l'efficienza, nell'interesse pubblico sotteso ai servizi sovra elencati relativi al passaggio e sosta della 1000 Miglia nel Comune di Viterbo. Ove si verificano inadempimenti e in caso di mancata conformità delle prestazioni rese dallo Sponsor al presente accordo o alle condizioni contenute nella proposta di sponsorizzazione, nonché alle prescrizioni normative applicabili, il Comune si riserva di applicare penali in relazione alla gravità delle inadempimenti. Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili allo Sponsor, l'amministrazione procederà in forma scritta alla contestazione dell'inadempimento riscontrato, alla comunicazione della penale ritenuta applicabile, secondo quanto di seguito indicato, nonché all'assegnazione di un termine congruo per adempiere, ove l'adempimento sia ancora possibile, tenuto conto dell'entità e della gravità dell'inadempimento.

Lo Sponsor, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione, potrà far pervenire al Comune una comunicazione scritta con cui contesta la fondatezza della comunicazione, producendo giustificazioni e/o controdeduzioni, potendo anche richiedere una riduzione della stessa adducendo motivazioni congrue ed oggettive.



Fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente, lo Sponsor dovrà entro il termine assegnato o entro altro termine concordato con il Comune, rimuovere la causa della contestazione e ripristinare il regolare servizio.

Il Comune, esaurita la procedura di cui ai capoversi precedenti, decide in modo definitivo applicando la penale, e in ogni caso adottando ogni determinazione ritenuta opportuna, e comunicando la decisione allo Sponsor; resta impregiudicato per il Comune il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento stesso.

In caso di infrazioni accertate, il Comune applicherà allo Sponsor una sanzione di € 150,00 per ogni infrazione ritenuta lieve e di € 300,00 per ogni infrazione grave o reiterata; per infrazioni di particolare gravità, o a seguito del ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio (a titolo esemplificativo, la mancata o parziale o inadeguata realizzazione di quanto offerto nella proposta allegata), il Comune potrà applicare una penalità fino ad € 8.000,00.

Per il pagamento delle penalità il Comune si rivarrà sul deposito cauzionale che dovrà essere in tal caso immediatamente reintegrato, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

A seguito di infrazione di particolare gravità, sarà facoltà del Comune risolvere il presente accordo anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della condotta dello Sponsor.

La risoluzione del contratto, a qualunque causa imputabile, comporta l'incameramento della cauzione e l'addebito allo Sponsor di tutti i danni e maggiori spese conseguenti alla risoluzione.

Il Comune può inoltre risolvere il contratto in casi non imputabili allo Sponsor, quali motivi di pubblico interesse o in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle

facoltà concesse dal codice civile.

Articolo 13 - Risoluzione controversie relative all'esecuzione del contratto

È esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione delle controversie relative alla fase successiva alla stipula dell'accordo di sponsorizzazione, il tribunale competente per territorio è quello di Viterbo.

Articolo 14 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Viterbo e conflitto di interessi

Lo Sponsor si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a tutti i soggetti di cui si avvalga per l'esecuzione del servizio, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Viterbo approvato dal Comune di Viterbo, nonché il patto di integrità e il protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Viterbo.

Lo Sponsor attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune di Viterbo, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001.

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'art. 3, della legge n. 136 del 2010, la stazione

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

appaltante ha facoltà, ogni eccezione fin da ora abbandonata e rimossa, di risolvere il contratto in caso di esecuzione di transazioni connesse al contratto stesso senza ricorso alle banche o alla Società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore dichiara come di seguito riportato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche nonché le generalità e il Codice Fiscale della persona delegata ad operare su di esso:

BANCA: BPM

CODICE IBAN: IT 78 D 05034 02801 000000181124-

Persone delegate ad operare su di esso:

- Sig. Annunziata Del Gaudio, nata a Napoli, il 12 febbraio 1960 – C.F.: DLG NNZ 69B52 F839R-

Eventuali variazioni degli estremi identificativi del conto corrente e/o dei soggetti delegati ad operare su di esso verranno comunicati al Dirigente che esegue il contratto e per conoscenza al Servizio Finanziario.

In caso di inadempienza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria sul valore della transazione stessa in base all'art. 6 della suddetta legge n. 136 del 2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 17 - Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the top, located on the right side of the page.

alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, lo Sponsor viene nominato dal Comune di Viterbo quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni derivanti dal medesimo.

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Lo Sponsor ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune di Viterbo.

Lo Sponsor è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, il Comune ha facoltà di dichiarare

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located on the right side of the page.

risolto di diritto il Contratto, fermo restando che lo Sponsor sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 17 - Spese e elezione domicilio

Tutte le spese di stipulazione e registrazione del presente atto, nessuna esclusa, sono a totale carico della Associazione Culturale Sportiva Ricreativa **TAZIO EVENTS ASD**, la quale ha versato presso la Tesoreria Comunale – Banca Intesa – S. Paolo, la somma di €. 315,10 (euro trecentoquindici e centesimi dieci) per diritti di rogito ed €. 200,00 (euro duecento) per spese contrattuali come risulta dalle ricevute del 28 maggio 2021, in atti del Comune.

Agli effetti del presente accordo, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Letto, approvato e sottoscritto

Viterbo, li 8 giugno 2021

Per il Comune di Viterbo

Il dirigente del III Settore

Dott. Luigi Celestini



Per l'Associazione Culturale Sportiva Ricreativa Tazio Events Asd

Il Presidente

Sig.ra Del Gaudio Annunziata



AUTENTICA DI FIRMA

COMUNE DI VITERBO

Io Dott.ssa Annalisa Puopolo, Segretario Generale, firma digitale intestata a Annalisa Puopolo, rilasciata da Infocert S.p.A. n. 17020000600014232, valida sino al 30 settembre 2021 e non revocata, autorizzata ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune in forza dell'art. 97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attesto che i richiedenti sottoindicati, della cui identità personale sono certa, hanno apposto la loro firma digitale alla scrittura che precede, alla mia presenza in videoconferenza, previa loro concorde rinuncia ai testi e col mio consenso:

1) Dr. Luigi Celestini, nato a Viterbo il 7 settembre 1961, firma digitale n. 1205100000877172, rilasciata da Inforcert S.p.a., valida sino al 19 giugno 2022 e non revocata, Dirigente del Settore Cultura e Turismo, Museo Civico, Gestione Impianti Sportivi e Sport, Pubblica Istruzione del Comune di Viterbo (C.F. 80008850564), autorizzato alla stipula ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nominato con decreto sindacale n. 22 del 12/08/2019;

E

2) L'Associazione Culturale Sportiva Ricreativa **TAZIO EVENTS ASD** con sede legale in Firenze, via Pietro Francavilla 15 - C.F. 94269660489 - rappresentata dalla Sig.ra Annunziata Del Gaudio nata a Napoli il 12 febbraio 1969, e residente in Orte (Vt) in via Vocabolo Collepeccio snc, firma digitale n. 1433565 rilasciata da Poste Italiane, valida sino al 2024 e non revocata, che interviene e stipula in qualità di Presidente ai sensi dell'art. 16 dello Statuto dell'Associazione.

Io sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 89/2005.

Addì, 8 giugno 2021



IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI VITERBO

Dott.ssa Annalisa Puopolo